

CURIA VESCOVILE DI AVERSA
Ufficio Liturgico Diocesano



Ai rev.mi
Parroci, Rettori e Cappellani ospedalieri
e p.c. a tutti i confratelli presbiteri presenti in Diocesi

**Comunicazioni importanti riguardo ai
Ministri straordinari della Comunione**

Cari confratelli,

all'inizio del nuovo Anno Pastorale, come di consueto, vi giungono le indicazioni riguardanti il ministero straordinario della Comunione esercitato da parte dei fedeli laici delle nostre comunità. A seguito di attente riflessioni e valutazioni fatte in merito all'esercizio di tale ministero insieme al nostro vescovo Angelo, si comunicano le seguenti disposizioni da rispettare.

➤ **RIPRESA DELL'ESERCIZIO del ministero straordinario della Comunione**

Circa la ripresa del servizio di portare la Comunione ai fratelli ammalati dopo la sospensione disposta a causa della pandemia tutt'ora in corso, si stabilisce quanto segue:

- è possibile riprendere l'esercizio del ministero ai soli ministri straordinari che abbiano ricevuto la **somministrazione completa del vaccino anti Covid-19** e, dunque, siano **in possesso di valida certificazione**, onde favorire la massima tutela della salute dell'ammalato visitato;
- nel visitare l'ammalato, **si rispettino le disposizioni nazionali per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19**, pure indicate nel corso offerto dall'Ufficio nazionale di Pastorale della Salute proposto a tutti i ministri straordinari lo scorso anno;
- si visitino solo gli ammalati che abbiano fatto **esplicita e libera richiesta** di ricevere la santa Comunione;
- è bene che i ministri straordinari rechino la santa Comunione agli ammalati **nel Giorno del Signore** (dai primi vesperi del sabato all'intero giorno di Domenica), affinché anche gli ammalati possano "partecipare" al banchetto dell'Eucaristia domenicale e sentire, attraverso la visita del ministro straordinario, la presenza e la vicinanza della comunità di cui fanno parte;
- si ricorda ai confratelli **parroci**, che sono tenuti comunque a **visitare personalmente gli ammalati**, specialmente per amministrare loro il sacramento della riconciliazione.

➤ RINNOVO DEL MANDATO ai ministri straordinari già istituiti

Circa il rinnovo annuale del mandato ai ministri straordinari già istituiti in questo servizio, si ricorda che **spetta unicamente al vescovo conferire e rinnovare il mandato** di esercitare questo ministero straordinario ai fedeli laici della Diocesi, attraverso il servizio offerto da questo Ufficio diocesano e dietro indicazione attenta e responsabile dei confratelli parroci, rettori e cappellani ospedalieri. Per questa ragione:

- sono da considerare “**sospesi**” **dall’esercizio del ministero straordinario della Comunione** quei fedeli laici per i quali **non si richiede il rinnovo** del mandato presso questo Ufficio nei tempi e nei modi stabiliti e comunicati, non essendo “autorizzato” l’esercizio del loro ministero. Tale disposizione non vuole certo “impedire” la preziosa collaborazione dei ministri straordinari della Comunione, bensì ricordare l’**obbligo del rinnovo annuale** del mandato, che manifesta l’indispensabile comunione col vescovo nell’esercizio lecito e fruttuoso di ogni forma di servizio alla nostra comunità diocesana.
- La **domanda di rinnovo va presentata all’inizio dell’anno pastorale** e non durante o alla fine dello stesso, come sollecitato a suo tempo dalle comunicazioni di questo Ufficio.
- L’**opportunità o meno di rinnovare il mandato** ai singoli ministri straordinari deve essere valutata in base alle *qualità morali e spirituali* del ministro, alla sua *concreta e reale disponibilità* allo svolgimento del servizio e, principalmente, **in base al numero di ammalati da assistere**. Il rinnovo del mandato, dunque, trattandosi di un ministero “straordinario”, come dice la parola stessa, non è un incarico da rinnovare automaticamente o “per tradizione” ma secondo l’effettivo bisogno dell’esercizio di questo ministero nella comunità. In questa valutazione, i confratelli tengano presente il numero massimo di ammalati “affidati” ad ogni singolo ministro straordinario (ordinariamente, non sia superiore a 5), per permettere loro di ben esercitare questo servizio di presenza, vicinanza e accompagnamento umano e spirituale svolto a nome della comunità.
- La **domanda di rinnovo** per l’anno pastorale in corso **va presentata** in Curia presso codesto ufficio (o *in portineria a suor Franca Fratantonio*) **entro e non oltre il 24 novembre**. In busta chiusa, vanno consegnati i **tesserini personali** di ogni ministro straordinario e i **due moduli** allegati a questa lettera (tutta la modulistica sarà anche scaricabile dal sito della Diocesi), compilati e firmati in ogni loro parte, nei quali indicare:
 - i ministri “**in servizio**”;
 - i ministri “**non più in servizio**” o “**non più idonei**” a svolgere il ministero;
 - il “**referente**” del gruppo dei ministri straordinari della parrocchia, fornendo un suo *numero di cellulare* da poter inserire nel gruppo *whatsapp* volto a facilitare la comunicazione diretta con i ministri.
- In caso di **smarrimento del tesserino**, se ne può richiedere una copia scrivendo nell’apposito modulo la parola “**DUPLICATO**” accanto al nome del ministro straordinario che ne risulta sprovvisto.
- La **celebrazione del mandato** ai ministri straordinari della Comunione sarà vissuta nella celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Angelo **in cattedrale il prossimo 9 dicembre, alle ore 18.00**, in occasione della chiusura del Giubileo Lauretano. Si comunicherà, al più presto, la modalità di partecipazione in presenza e l’eventuale possibilità di trasmissione della celebrazione in diretta streaming sui canali social della Diocesi.

➤ ISTITUZIONE DI NUOVI MINISTRI STRAORDINARI della Comunione

Per quanto riguarda l'istituzione di nuovi Ministri straordinari della Comunione, bisogna seguire il seguente "iter":

- analogamente a quanto detto circa il rinnovo annuale, è bene **valutare il reale bisogno** di istituire nuovi ministri straordinari *all'inizio dell'anno pastorale*, nell'ordinaria programmazione della vita della comunità e, specialmente, tenendo conto del numero di ministri già istituiti e del numero di ammalati da assistere;
- spetta ai confratelli parroci, rettori e cappellani ospedalieri **individuare i fedeli** che, secondo il proprio giudizio e la propria responsabilità pastorale, abbia le qualità umane e spirituali necessarie, nonché la concreta disponibilità allo svolgimento del ministero nei modi e nei tempi previsti;
- attualmente, spetta agli stessi confratelli **curare personalmente la formazione iniziale** dei fedeli individuati: a tal fine, essi possono richiedere un piccolo sussidio-guida presso questo Ufficio; sempre a tal proposito, questo Ufficio si riserva di offrire nel prossimo futuro, secondo i tempi e le modalità che verranno indicate e comunicate, un **corso di formazione iniziale** obbligatorio per i fedeli scelti per essere istituiti in questo ministero straordinario;
- concluso il corso di formazione iniziale, si può **presentare la domanda** per l'istituzione, che consta di due moduli, da richiedere e presentare a questo Ufficio;
- accolta la domanda, questo Ufficio provvede alla **registrazione** nell'Elenco diocesano dei ministri straordinari della Comunione;
- conseguentemente, **viene rilasciato il tesserino** e consegnato **il rito di istituzione** da celebrare all'interno di una celebrazione eucaristica domenicale o festiva alla presenza della Comunità parrocchiale, per presentare alla comunità il nuovo ministro straordinario e, così, iniziare ufficialmente il suo servizio;
- il ministro si assume l'impegno, d'ora in poi, di **seguire gli incontri diocesani di formazione permanente**.

➤ DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE da parte del ministro straordinario

Riguardo all'esercizio concreto del ministero straordinario della Comunione, il criterio da tener presente è il seguente: spetta anzitutto al ministro ordinato (presbitero o diacono) compiere l'ufficio di distribuire la Comunione ai fedeli. Pertanto:

- **Durante la Messa**
 - il ministro straordinario può distribuire la Comunione solo quando il **numero di fedeli** sia tale da prolungare eccessivamente la celebrazione;
 - può, inoltre, distribuire la Comunione solo quando **non siano presenti altri ministri ordinati** (presbiteri, diaconi) o *istituiti* (accoliti) oppure gli stessi, al momento dei riti di comunione, **siano impediti** dallo svolgimento di un altro ministero pastorale, da malattia o per età avanzata;
 - spetta sempre al presbitero che presiede la celebrazione (o al diacono, se presente) **l'accesso al tabernacolo** per prendere o riporre la riserva eucaristica, qualora ce ne fosse bisogno in aggiunta alle specie già consacrate nella celebrazione;

- all'inizio dei riti di comunione, il ministro straordinario **vesta il camice** prima di recarsi sul presbiterio a ricevere dal sacerdote la patena con le specie da distribuire; terminata la distribuzione e lasciata la patena sull'altare, potrà svestire il camice dopo aver lasciato il presbiterio;
 - **il ministro che presiede la celebrazione sia lui per primo a distribuire la Comunione** ai fedeli: solo nei casi sopra menzionati, potrà essere *coadiuvato* (non *sostituito*) da altri ministri ordinari (presbiteri, diaconi) o straordinari presenti.
- Riguardo alla facoltà di comunicarsi *fuori della Messa*,
 - è bene, anzitutto, che **i confratelli educino ed invitino i fedeli a comunicarsi nella Messa** piuttosto che fuori di essa: la celebrazione eucaristica comunitaria, infatti, esprime in maniera piena l'indole sacrificale, ecclesiale e comunionale propria del sacrificio pasquale di Cristo; pertanto, la distribuzione della Comunione fuori della messa (eccezion fatta per quella recata al domicilio dell'ammalato) **avvenga solo in caso di vera utilità spirituale** del fedele che la richiede **nonché di vero impedimento** del fedele al momento dei riti di comunione;
 - chiaramente, non può essere considerato vero impedimento l'eccezione che diventa **abitudine a confessarsi durante la messa a cui si sta partecipando**, potendo scegliere un momento più opportuno per vivere distintamente e con maggior frutto spirituale la celebrazione sia del sacramento della Riconciliazione sia dell'Eucaristia;
 - solo in caso di **vero impedimento del confratello responsabile** della comunità (parroco, rettore o cappellano ospedaliero) e sempre **dietro il suo esplicito permesso**, il ministro straordinario può accedere al tabernacolo per distribuire la Comunione fuori della messa in chiesa o per recarla al domicilio dell'ammalato che ne fa richiesta.

Confidando vivamente nell'accoglienza di queste indicazioni, segno concreto della fraternità e della comunione che ci spinge al servizio della nostra famiglia diocesana, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Aversa (CE), 8 novembre 2021

L'Ufficio Liturgico Diocesano

